

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) n. 1185/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO, E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2009

relativo alle statistiche sui pesticidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 10 novembre 2009 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente ⁽³⁾ ha riconosciuto la necessità di un'ulteriore riduzione dell'impatto dei pesticidi, in particolare dei pesticidi impiegati in agricoltura, sulla salute umana e sull'ambiente. La decisione ha messo in luce l'esigenza di un impiego più sostenibile dei pesticidi e ha sollecitato una significativa riduzione globale dei rischi e dell'impiego di pesticidi, coerentemente con la necessaria protezione dei raccolti.

⁽¹⁾ GU C 256 del 27.10.2007, pag. 86.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 marzo 2008 (GU C 66 E del 20.3.2009, pag. 98), posizione comune del Consiglio del 20 novembre 2008 (GU C 38 E del 17.2.2009, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 16 novembre 2009 e risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009.

⁽³⁾ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(2) Nella comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo «Verso una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi», la Commissione ha riconosciuto la necessità di disporre di statistiche dettagliate, armonizzate e aggiornate sulle vendite e sull'impiego dei pesticidi a livello comunitario. Tali statistiche si rendono necessarie ai fini della valutazione delle politiche dell'Unione europea sullo sviluppo sostenibile e del calcolo di pertinenti indicatori sui rischi per la salute e l'ambiente correlati all'impiego dei pesticidi.

(3) È indispensabile disporre di statistiche comunitarie comparabili e armonizzate sulle vendite e sull'impiego dei pesticidi al fine di sviluppare e monitorare la legislazione e le politiche comunitarie nel contesto della strategia tematica per l'impiego sostenibile dei pesticidi.

(4) Poiché gli effetti della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽⁴⁾, non saranno visibili finché non sarà completata la prima valutazione dei principi attivi usati nei biocidi, né la Commissione né la maggior parte degli Stati membri dispongono attualmente di conoscenze o esperienza sufficienti per proporre ulteriori misure in merito ai biocidi. L'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere limitato ai pesticidi che sono prodotti fitosanitari cui si riferisce il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽⁵⁾, con riguardo ai quali è già stata acquisita una notevole esperienza di rilevazione dei dati.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

- (5) Tuttavia si prevede che, alla luce dei risultati del riesame della direttiva 98/8/CE e sulla base di una valutazione dell'impatto, l'ambito di applicazione del presente regolamento sarà esteso onde coprire pure i biocidi.
- (6) Come dimostra l'esperienza maturata dalla Commissione nell'arco di molti anni nella rilevazione di dati sulle vendite e sull'impiego dei pesticidi, è necessario disporre di una metodologia armonizzata per la rilevazione di dati statistici a livello comunitario sia nella fase di immissione sul mercato sia presso gli utenti. Inoltre, considerato l'intento di calcolare accurati indicatori di rischio conformemente agli obiettivi della strategia tematica per l'impiego sostenibile dei pesticidi, è necessario che le statistiche siano dettagliate fino al livello delle sostanze attive.
- (7) Tra le diverse opzioni di rilevazione dei dati esaminate nella valutazione dell'impatto della strategia tematica per l'impiego sostenibile dei pesticidi è stata giudicata migliore quella della rilevazione obbligatoria di dati, in quanto consente lo sviluppo di dati accurati e attendibili sull'immissione sul mercato e sull'impiego dei pesticidi in maniera rapida e con un buon rapporto costi/benefici.
- (8) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee ⁽¹⁾, costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento, in quanto richiede, in particolare, che le statistiche presentino i caratteri dell'indipendenza scientifica, dell'imparzialità, dell'obiettività, dell'affidabilità, del rapporto costi/benefici e del segreto statistico.
- (9) La trasmissione di dati coperti dal segreto statistico è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 223/2009. Le misure adottate conformemente a tale regolamento garantiscono la protezione fisica e logica dei dati riservati e prevengono il verificarsi di casi di divulgazione illecita o di utilizzo a fini diversi da quelli statistici quando vengono prodotte e diffuse statistiche comunitarie.
- (10) La pubblicazione e la divulgazione di dati raccolti a norma del presente regolamento è regolata dalle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 223/2009. Le misure adottate a norma del regolamento (CE) n. 223/2009 assicurano la protezione fisica e logica dei dati soggetti a riservatezza e, nel momento in cui le statistiche comunitarie siano prodotte e diffuse, ne impediscono la divulgazione illecita e un loro utilizzo che esuli dalla statistica.
- (11) I dati attinenti all'immissione sul mercato e all'uso di pesticidi da trasmettere a norma della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi ⁽²⁾, e del regolamento (CE) n. 1107/2009, dovrebbero essere esaminati conformemente alle disposizioni pertinenti di detta direttiva e di detto regolamento.
- (12) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale ⁽³⁾, e del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ⁽⁴⁾.
- (13) Al fine di garantire risultati comparabili, le statistiche sui pesticidi dovrebbero essere prodotte secondo una disaggregazione stabilita, in una forma appropriata ed entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla fine di un anno di riferimento come definito negli allegati del presente regolamento.
- (14) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.
- (15) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire la superficie trattata e di adeguare l'allegato III. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (16) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro di riferimento comune per l'elaborazione sistematica di statistiche comunitarie sulla immissione sul mercato e sull'uso dei pesticidi, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (17) Il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽⁶⁾, è stato consultato,

⁽¹⁾ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

⁽²⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

⁽³⁾ GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto, ambito di applicazione e obiettivi

1. Il presente regolamento istituisce un quadro comune di riferimento per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla immissione sul mercato e sull'uso dei pesticidi che sono prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 2, lettera a), punto i).

2. Le statistiche si applicano:

- ai quantitativi annuali dei pesticidi immessi in commercio conformemente all'allegato I;
- ai quantitativi annuali dei pesticidi utilizzati conformemente all'allegato II.

3. Le statistiche sono utili in particolare, insieme ad altri dati pertinenti, ai fini degli articoli 4 e 15 della direttiva 2009/128/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «pesticidi»:
- i) i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009;
 - ii) i biocidi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE;
- b) «sostanze», le sostanze quali definite all'articolo 3, punto 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009, comprese le sostanze attive, gli antidoti agronomici e i sinergizzanti;
- c) «sostanze attive», le sostanze attive di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- d) «antidoti agronomici», gli antidoti agronomici di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- e) «sinergizzanti», i sinergizzanti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- f) «immissione sul mercato», l'immissione sul mercato di cui all'articolo 3, punto 9 del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- g) «titolare dell'autorizzazione», il titolare dell'autorizzazione quale definito all'articolo 3, punto 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

h) «uso agricolo», l'applicazione, di qualsiasi tipo essa sia, di un prodotto fitosanitario, direttamente o indirettamente associata alla produzione di prodotti vegetali nel contesto dell'attività economica di un'azienda agricola;

i) «utilizzatore professionale», l'utilizzatore professionale quale definito all'articolo 3, punto 1) della direttiva 2009/128/CE;

j) «azienda agricola», l'azienda agricola quale definita nel regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola ⁽¹⁾.

Articolo 3

Rilevazione, trasmissione e trattamento dei dati

1. Gli Stati membri raccolgono i dati necessari ai fini della specificazione delle caratteristiche elencate nell'allegato I su base annua e della specificazione delle caratteristiche elencate nell'allegato II con scadenza quinquennale mediante:

- indagini;
- informazioni riguardo all'immissione sul mercato e all'utilizzo di pesticidi con particolare considerazione per gli obblighi ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- fonti amministrative, oppure
- una combinazione di tali strumenti, incluse le procedure di stima statistica sulla base di modelli o di stime di esperti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati statistici, compresi i dati riservati, secondo il calendario e con la periodicità specificata negli allegati I e II. I dati sono presentati secondo la classificazione fornita nell'allegato III.

3. Gli Stati membri trasmettono i dati in forma elettronica, conformemente ad un appropriato formato tecnico che la Commissione (Eurostat) deve adottare secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

4. Per motivi di riservatezza, la Commissione (Eurostat) provvede, prima della loro pubblicazione, all'aggregazione dei dati secondo le categorie o le classi chimiche dei prodotti specificate nell'allegato III, tenendo adeguatamente conto della protezione dei dati riservati nei singoli Stati membri. A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 223/2009, i dati riservati sono utilizzati dalle autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) esclusivamente a fini statistici.

⁽¹⁾ GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14.

*Articolo 4***Valutazione della qualità**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 223/2009.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi, come specificato negli allegati I e II. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi.

*Articolo 5***Misure di esecuzione**

1. Il formato tecnico appropriato per la trasmissione dei dati è adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Se del caso la Commissione può modificare i requisiti relativi alla presentazione delle relazioni sulla qualità di cui alla sezione 6 degli allegati I e II. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

2. La Commissione adotta la definizione di «superficie trattata» di cui alla sezione 2 dell'allegato II. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

3. La Commissione adatta l'elenco delle sostanze da coprire e la relativa classificazione in categorie di prodotti e di classi chimiche come specificato nell'allegato III su basi regolari e almeno ogni cinque anni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, 25 novembre 2009.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

*Articolo 6***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

*Articolo 7***Relazione**

Ogni cinque anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione valuta in particolare la qualità dei dati trasmessi, di cui all'articolo 4, i metodi di raccolta dei dati, l'onere gravante su imprese, aziende agricole e amministrazioni nazionali e l'utilità di tali statistiche nel contesto della strategia tematica per l'impiego sostenibile dei pesticidi, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi enunciati all'articolo 1. Se del caso, contiene proposte miranti a migliorare ulteriormente la qualità dei dati e i metodi di raccolta dei dati, perfezionando la copertura e la comparabilità dei dati e riducendo gli oneri che gravano su imprese, aziende agricole e amministrazioni nazionali.

La prima relazione è trasmessa entro il 31 dicembre 2016.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

ALLEGATO I

STATISTICHE SULLA IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PESTICIDI

Sezione 1*Copertura*

Le statistiche riguardano le sostanze elencate nell'allegato III contenute nei pesticidi immessi sul mercato in ciascuno Stato membro. Si richiede di prestare particolare attenzione onde evitare eventuali doppi conteggi nel caso di nuovi condizionamenti del prodotto o di trasferimento di autorizzazioni tra titolari di un'autorizzazione.

Sezione 2*Variabili*

È rilevata la quantità di ciascuna sostanza elencata nell'allegato III contenuta nei pesticidi immessi sul mercato in ciascuno Stato membro.

Sezione 3*Unità di misura*

I dati sono espressi in chilogrammi di sostanza.

Sezione 4*Periodo di riferimento*

Il periodo di riferimento è l'anno civile.

Sezione 5*Primo periodo di riferimento, periodicità e trasmissione dei risultati*

1. Il primo periodo di riferimento è il secondo anno civile successivo al 30 dicembre 2009.
2. Gli Stati membri trasmettono dati per ciascun anno civile successivo al primo periodo di riferimento. Essi pubblicano tali dati, in particolare tramite internet, conformemente ai requisiti in materia di protezione della riservatezza dei dati statistici di cui al regolamento (CE) n. 223/2009, al fine di fornire informazioni del pubblico.
3. I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro dodici mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Sezione 6*Relazione sulla qualità*

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità, di cui all'articolo 4, specificante:

- la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati;
- gli aspetti pertinenti alla qualità secondo la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati;
- una descrizione delle stime, delle aggregazioni e dei metodi di esclusione utilizzati.

La relazione è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro quindici mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

ALLEGATO II

STATISTICHE SUGLI USI AGRICOLI DEI PESTICIDI

Sezione 1*Copertura*

1. Le statistiche riguardano le sostanze elencate nell'allegato III contenute nei pesticidi per una specifica coltivazione selezionata in ciascuno Stato membro.
2. Ciascuno Stato membro stabilisce la selezione delle coltivazioni da coprire nel periodo quinquennale di cui alla sezione 5. La selezione deve essere rappresentativa delle coltivazioni dello Stato membro e delle sostanze utilizzate.

Nel selezionare le coltivazioni si tiene conto delle coltivazioni di maggiore interesse per i piani d'azione nazionali di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/128/CE.

Sezione 2*Variabili*

Per ciascuna coltivazione selezionata sono rilevate le seguenti variabili:

- a) la quantità di ciascuna sostanza elencata nell'allegato III contenuta nei pesticidi utilizzati per tale coltivazione,
- b) la superficie trattata con ciascuna sostanza.

Sezione 3*Unità di misura*

1. Le quantità di sostanze utilizzate sono espresse in chilogrammi.
2. Le superfici trattate sono espresse in ettari.

Sezione 4*Periodo di riferimento*

1. Il periodo di riferimento è, in linea di principio, un periodo massimo di dodici mesi comprendente tutti i trattamenti fitosanitari direttamente o indirettamente associati alla coltivazione.
2. Il periodo di riferimento è notificato come l'anno in cui la raccolta è iniziata.

Sezione 5*Primo periodo di riferimento, periodicità e trasmissione dei risultati*

1. Per ciascun periodo quinquennale gli Stati membri elaborano statistiche sull'uso dei pesticidi per ciascuna coltivazione selezionata entro un periodo di riferimento definito nella sezione 4.
2. Gli Stati membri possono scegliere il periodo di riferimento in un qualsiasi momento del periodo quinquennale. La scelta può essere effettuata indipendentemente per ciascuna coltivazione selezionata.
3. Il primo periodo quinquennale ha inizio dal primo anno civile successivo al 30 dicembre 2009.
4. Gli Stati membri trasmettono dati per ciascun periodo quinquennale.

5. I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro dodici mesi dalla fine di ciascun periodo quinquennale e pubblicati, in particolare tramite internet, conformemente ai requisiti in materia di protezione della riservatezza dei dati statistici di cui al regolamento (CE) n. 223/2009, al fine di fornire informazioni del pubblico.

Sezione 6

Relazione sulla qualità

Contemporaneamente alla trasmissione dei risultati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità, di cui all'articolo 4, in cui sono precisati:

- il piano della metodologia di campionamento;
 - la metodologia utilizzata per rilevare i dati;
 - una stima dell'importanza relativa delle coltivazioni considerate con riferimento ai quantitativi complessivi di pesticidi utilizzati;
 - gli aspetti pertinenti alla qualità secondo la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati;
 - un confronto tra i dati sui prodotti fitosanitari utilizzati durante il periodo quinquennale e sui pesticidi immessi in commercio nel corrispondente quinquennio;
 - una descrizione sintetica degli usi non agricoli dei pesticidi recensiti nel contesto degli studi pilota disposti dalla Commissione (Eurostat).
-

ALLEGATO III

CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA DELLE SOSTANZE

GRUPPI PRINCIPALI	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze	CAS RN ⁽¹⁾	CIPAC ⁽²⁾
Categorie di prodotti			Nomenclatura comune		
Fungicidi e battericidi	F0				
Fungicidi inorganici	F1				
	F1.1	COMPOSTI DI RAME	TUTTI I COMPOSTI DI RAME		44
	F1.1		POLTIGLIA BORDOLESE	8011-63-0	44
	F1.1		IDROSSIDO DI RAME	20427-59-2	44
	F1.1		OSSICLORURO DI RAME	1332-40-7	44
	F1.1		SOLFATO DI RAME TRIBASICO	1333-22-8	44
	F1.1		OSSIDO DI RAME (I)	1319-39-1	44
	F1.1		ALTRI SALI DI RAME		44
	F1.2	ZOLFO INORGANICO	ZOLFO	7704-34-9	18
	F1.3	ALTRI FUNGICIDI INORGANICI	ALTRI FUNGICIDI INORGANICI		
Fungicidi a base di carbammati e ditiocarbammati	F2				
	F2.1	FUNGICIDI CARBANILATI	DIETHOFENCARB	87130-20-9	513
	F2.2	FUNGICIDI CARBAMMATI	BENTHIAVALICARB	413615-35-7	744
	F2.2		IPROVALICARB	140923-17-7	620
	F2.2		PROPAMOCARB	24579-73-5	399
	F2.3	FUNGICIDI DITIOCARBAMMATI	MANCOZEB	8018-01-7	34
	F2.3		MANEB	12427-38-2	61
	F2.3		METIRAM	9006-42-2	478
	F2.3		PROPINEB	12071-83-9	177
	F2.3		THIRAM	137-26-8	24
	F2.3		ZIRAM	137-30-4	31
Fungicidi a base di benzimidazoli	F3				
	F3.1	FUNGICIDI BENZIMIDAZOLICI	CARBENDAZINA	10605-21-7	263
	F3.1		FUBERIDAZOLE	3878-19-1	525
	F3.1		THIABENDAZOLE	148-79-8	323
	F3.1		TIOFANATO-METIL	23564-05-8	262

GRUPPI PRINCIPALI	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze	CAS RN ⁽¹⁾	CIPAC ⁽²⁾
Categorie di prodotti			Nomenclatura comune		
Fungicidi a base di imidazoli e triazoli	F4				
	F4.1	FUNGICIDI CONAZOLICI	BITERTANOL	55179-31-2	386
	F4.1		BROMUCONAZOLO	116255-48-2	680
	F4.1		CYPROCONAZOLO	94361-06-5	600
	F4.1		DIFENOCONAZOLO	119446-68-3	687
	F4.1		DINICONAZOLO	83657-24-3	690
	F4.1		EPOXICONAZOLO	106325-08-0	609
	F4.1		ETRIDIAZOLO	2593-15-9	518
	F4.1		FENBUCONAZOLO	114369-43-6	694
	F4.1		FLUQUINCONAZOLO	136426-54-5	474
	F4.1		FLUSILAZOLO	85509-19-9	435
	F4.1		FLUTRIAFOL	76674-21-0	436
	F4.1		HEXACONAZOLE	79983-71-4	465
	F4.1		IMAZALIL (ENILCONAZOLO)	58594-72-2	335
	F4.1		METCONAZOLO	125116-23-6	706
	F4.1		MYCLOBUTANIL	88671-89-0	442
	F4.1		PENCONAZOLO	66246-88-6	446
	F4.1		PROPICONAZOLO	60207-90-1	408
	F4.1		PROTHIOCONAZOLE	178928-70-6	745
	F4.1		TEBUCONAZOLO	107534-96-3	494
	F4.1		TETRACONAZOLO	112281-77-3	726
	F4.1		TRIADIMENOL	55219-65-3	398
	F4.1		TRICICLAZOLO	41814-78-2	547
	F4.1		TRIFLUMIZOLO	99387-89-0	730
	F4.1		TRITICONAZOLO	131983-72-7	652
	F4.2	FUNGICIDI IMIDAZOLICI	CIAZOFAMIDE	120116-88-3	653
	F4.2		FENAMIDONE	161326-34-7	650
	F4.2		TRIAZOXIDE	72459-58-6	729

GRUPPI PRINCIPALI	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze	CAS RN ⁽¹⁾	CIPAC ⁽²⁾
Categorie di prodotti			Nomenclatura comune		
Fungicidi a base di morfoline	F5				
	F5.1	FUNGICIDI MORFOLINICI	DIMETOMORF	110488-70-5	483
	F5.1		DODEMORF	1593-77-7	300
	F5.1		FENPROPIMORF	67564-91-4	427
Altri fungicidi	F6				
	F6.1	FUNGICIDI AZOTO ALIFATICI	CYMOXANIL	57966-95-7	419
	F6.1		DODINE	2439-10-3	101
	F6.1		GUAZATINA	108173-90-6	361
	F6.2	FUNGICIDI AMMIDICI	BENALAXIL	71626-11-4	416
	F6.2		BOSCALID	188425-85-6	673
	F6.2		FLUTOLANIL	66332-96-5	524
	F6.2		MEPRONIL	55814-41-0	533
	F6.2		METALAXIL	57837-19-1	365
	F6.2		METALAXYL-M	70630-17-0	580
	F6.2		PROCLORAZ	67747-09-5	407
	F6.2		SILTHIOFAM	175217-20-6	635
	F6.2		TOLYLFLUANID	731-27-1	275
	F6.2		ZOXAMIDE	156052-68-5	640
	F6.3	FUNGICIDI ANILIDICI	CARBOXIN	5234-68-4	273
	F6.3		FENHEXAMID	126833-17-8	603
	F6.4	FUNGICIDI-BATTERICIDI ANTIBIOTICI	KASUGAMICINA	6980-18-3	703
	F6.4		POLYOXINS	11113-80-7	710
	F6.4		STREPTOMICINA	57-92-1	312
	F6.5	FUNGICIDI AROMATICI	CHLOROTHALONIL	1897-45-6	288
	F6.5		DICLORAN	99-30-9	150
	F6.6	FUNGICIDI DICARBOSSIMIDICI	IPRODIONE	36734-19-7	278
	F6.6		PROCYMIDONE	32809-16-8	383
	F6.7	FUNGICIDI DINITROANILINICI	FLUAZINAM	79622-59-6	521
	F6.8	FUNGICIDI DINITROFENOLICI	DINOCAP	39300-45-3	98
	F6.9	FUNGICIDI FOSFORGANICI	FOSETYL	15845-66-6	384

GRUPPI PRINCIPALI	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze	CAS RN ⁽¹⁾	CIPAC ⁽²⁾
Categorie di prodotti			Nomenclatura comune		
	F6.9		TOLCLOFOS-METILE	57018-04-9	479
	F6.10	FUNGICIDI OSSAZOLICI	HYMEXAZOL	10004-44-1	528
	F6.10		FAMOXADONE	131807-57-3	594
	F6.10		VINCLOZOLIN	50471-44-8	280
	F6.11	FUNGICIDI FENILPIRROLICI	FLUDIOXONIL	131341-86-1	522
	F6.12	FUNGICIDI FTALIMMIDICI	CAPTAN	133-06-2	40
	F6.12		FOLPET	133-07-3	75
	F6.13	FUNGICIDI PIRIMIDINICI	BUPIRIMATE	41483-43-6	261
	F6.13		CYPRODINIL	121552-61-2	511
	F6.13		FENARIMOL	60168-88-9	380
	F6.13		MEPANIPYRIM	110235-47-7	611
	F6.13		PIRIMETANIL	53112-28-0	714
	F6.14	FUNGICIDI CHINOLINICI	QUINOXYFEN	124495-18-7	566
	F6.14		8-HYDROXYQUINOLINE SULFATE	134-31-6	677
	F6.15	FUNGICIDI CHINONICI	DITHIANON	3347-22-6	153
	F6.16	FUNGICIDI STROBILURINICI	AZOXISTROBINA	131860-33-8	571
	F6.16		DIMOXYSTROBIN	149961-52-4	739
	F6.16		FLUOXASTROBIN	361377-29-9	746
	F6.16		KRESOXYM-METILE	143390-89-0	568
	F6.16		PICOXYSTROBINE	117428-22-5	628
	F6.16		PYRACLOSTROBINE	175013-18-0	657
	F6.16		TRIFLOXYSTROBINE	141517-21-7	617
	F6.17	FUNGICIDI UREICI	PENCYCURON	66063-05-6	402
	F6.18	FUNGICIDI NON CLASSIFICATI	ACIBENZOLAR	126448-41-7	597
	F6.18		ACIDO BENZOICO	65-85-0	622
	F6.18		DICLOROFENE	97-23-4	325
	F6.18		FENPROPIDIN	67306-00-7	520
	F6.18		METRAFENONE	220899-03-6	752
	F6.18		2-PHENYPHENOL	90-43-7	246
	F6.18		SPIROXAMINA	118134-30-8	572
	F6.19	ALTRI FUNGICIDI	ALTRI FUNGICIDI		

GRUPPI PRINCIPALI	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze	CAS RN ⁽¹⁾	CIPAC ⁽²⁾
Categorie di prodotti			Nomenclatura comune		
Erbicidi, essiccanti e antimuschio	H0				
Erbicidi a base di fenossifitoormoni	H1				
	H1.1	ERBICIDI FENOSSICI	2,4-D	94-75-7	1
	H1.1		2,4-DB	94-82-6	83
	H1.1		DICHLORPROP-P	15165-67-0	476
	H1.1		MCPA	94-74-6	2
	H1.1		MCPB	94-81-5	50
	H1.1		MECOPROP	7085-19-0	51
	H1.1		MECOPROP-P	16484-77-8	475
Erbicidi a base di triazine e di triazinoni	H2				
	H2.1	ERBICIDI METILTIOTRIAZINICI	METOPROTRINA	841-06-5	94
	H2.2	ERBICIDI TRIAZINICI	SIMETRYN	1014-70-6	179
	H2.2		TERBUTILAZINA	5915-41-3	234
	H2.3	ERBICIDI TRIAZINONICI	METAMITRON	41394-05-2	381
	H2.3		METRIBUZIN	21087-64-9	283
Erbicidi a base di ammidi e di anilidi	H3				
	H3.1	ERBICIDI AMMIDICI	BEFLUBUTAMID	113614-08-7	662
	H3.1		DIMETHENAMID	87674-68-8	638
	H3.1		FLUPOXAM	119126-15-7	8158
	H3.1		ISOXABEN	82558-50-7	701
	H3.1		NAPROPAMIDE	15299-99-7	271
	H3.1		PETHOXAMIDE	106700-29-2	665
	H3.1		PROPYZAMIDE	23950-58-5	315
	H3.2	ERBICIDI ANILIDICI	DIFLUFENICAN	83164-33-4	462
	H3.2		FLORASULAM	145701-23-1	616
	H3.2		FLUFENACET	142459-58-3	588
	H3.2		METOSULAM	139528-85-1	707
	H3.2		METAZACHLOR	67129-08-2	411
	H3.2		PROPANIL	709-98-8	205

GRUPPI PRINCIPALI	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze	CAS RN ⁽¹⁾	CIPAC ⁽²⁾
Categorie di prodotti			Nomenclatura comune		
	H3.3	ERBICIDI CLOROACETANILIDICI	ACETOCHLOR	34256-82-1	496
	H3.3		ALACLOR	15972-60-8	204
	H3.3		DIMETHACHLOR	50563-36-5	688
	H3.3		PRETILACLOR	51218-49-6	711
	H3.3		PROPAKLOR	1918-16-7	176
	H3.3		S-METOLACLOR	87392-12-9	607
Erbicidi a base di carbammati di biscarbammati	H4				
	H4.1	ERBICIDI BISCARBAMMATI	CLORPROFAM	101-21-3	43
	H4.1		DESMEDIFAM	13684-56-5	477
	H4.1		FENMEDIFAM	13684-63-4	77
	H4.2	ERBICIDI CARBAMMATI	ASULAM	3337-71-1	240
	H4.2		CARBETAMIDE	16118-49-3	95
Erbicidi a base di derivati di dinitroaniline	H5				
	H5.1	ERBICIDI DINITROANILINICI	BENFLURALIN	1861-40-1	285
	H5.1		BUTRALIN	33629-47-9	504
	H5.1		ETHALFLURALIN	55283-68-6	516
	H5.1		ORYZALIN	19044-88-3	537
	H5.1		PENDIMETHALIN	40487-42-1	357
	H5.1		TRIFLURALIN	2582-09-8	183
Erbicidi a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurea	H6				
	H6.1	ERBICIDI SULFONILUREICI	AMIDOSULFURON	120923-37-7	515
	H6.1		AZIMSULFURON	120162-55-2	584
	H6.1		BENSULFURON	99283-01-9	502
	H6.1		CLORSULFURON	64902-72-3	391
	H6.1		CINOSULFURON	94593-91-6	507
	H6.1		ETHOXISULFURON	126801-58-9	591
	H6.1		FLAZASULFURON	104040-78-0	595
	H6.1		FLUPYRSULFURON	150315-10-9	577
	H6.1		FORAMSULFURON	173159-57-4	659

GRUPPI PRINCIPALI	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze	CAS RN ⁽¹⁾	CIPAC ⁽²⁾
Categorie di prodotti			Nomenclatura comune		
	H6.1		IMAZOSULFURON	122548-33-8	590
	H6.1		IODOSULFURON	185119-76-0	634
	H6.1		MESOSULFURON	400852-66-6	663
	H6.1		METSULFURON	74223-64-6	441
	H6.1		NICOSULFURON	111991-09-4	709
	H6.1		OXASULFURON	144651-06-9	626
	H6.1		PRIMISULFURON	113036-87-6	712
	H6.1		PROSULFURON	94125-34-5	579
	H6.1		RIMSULFURON	122931-48-0	716
	H6.1		SULFOSULFURON	141776-32-1	601
	H6.1		TIFENSULFURON	79277-67-1	452
	H6.1		TRIASULFURON	82097-50-5	480
	H6.1		TRIBENURON	106040-48-6	546
	H6.1		TRIFLUSULFURON	135990-29-3	731
	H6.1		TRITOSULFURON	142469-14-5	735
	H6.2	ERBICIDI URACILICI	LENACIL	2164-08-1	163
	H6.3	ERBICIDI UREICI	CLORTOLURON	15545-48-9	217
	H6.3		DIURON	330-54-1	100
	H6.3		FLUOMETURON	2164-17-2	159
	H6.3		ISOPROTURON	34123-59-6	336
	H6.3		LINURON	330-55-2	76
	H6.3		METABENZTIAZURON	18691-97-9	201
	H6.3		METOBROMURON	3060-89-7	168
	H6.3		METOXURON	19937-59-8	219
Altri erbicidi	H7				
	H7.1	ERBICIDI ARILOSSIFENOSSI-PROPIONATI	CLODINAFOP	114420-56-3	683
	H7.1		CYHALOFOP	122008-85-9	596
	H7.1		DICLOFOP	40843-25-2	358
	H7.1		FENOXAPROP-P	113158-40-0	484
	H7.1		FLUAZIFOP-P-BUTILE	79241-46-6	395
	H7.1		HALOXIFOP	69806-34-4	438

GRUPPI PRINCIPALI	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze	CAS RN ⁽¹⁾	CIPAC ⁽²⁾
Categorie di prodotti			Nomenclatura comune		
	H7.1		HALOXYFOP-R	72619-32-0	526
	H7.1		PROPAQUIZAFOP	111479-05-1	713
	H7.1		QUIZALOFOP	76578-12-6	429
	H7.1		QUIZALOFOP-P	94051-08-8	641
	H7.2	ERBICIDI BENZOFURANICI	ETOFUMESATE	26225-79-6	233
	H7.3	ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO BENZOICO	CHLORTHAL	2136-79-0	328
	H7.3		DICAMBA	1918-00-9	85
	H7.4	ERBICIDI BIPIRIDILICI	DIQUAT	85-00-7	55
	H7.4		PARAQUAT	4685-14-7	56
	H7.5	ERBICIDI DELLA FAMIGLIA DEI CICLOESANDIONI	CLETODIM	99129-21-2	508
	H7.5		CICLOXIDIM	101205-02-1	510
	H7.5		TEPRALOXIDIM	149979-41-9	608
	H7.5		TRALKOXIDIM	87820-88-0	544
	H7.6	ERBICIDI DIAZINICI	PYRIDATE	55512-33-9	447
	H7.7	ERBICIDI DICARBOSSIMIDICI	CINIDON-ETILE	142891-20-1	598
	H7.7		FLUMIOXAZIN	103361-09-7	578
	H7.8	ERBICIDI DERIVATI DALL'ETERE DI DIFENILE	ACLONIFEN	74070-46-5	498
	H7.8		BIFENOX	42576-02-3	413
	H7.8		NITROFEN	1836-75-5	170
	H7.8		OXIFLUORFEN	42874-03-3	538
	H7.9	ERBICIDI IMIDAZOLINONICI	IMAZAMETABENZ	100728-84-5	529
	H7.9		IMAZAMOX	114311-32-9	619
	H7.9		IMAZETAPIR	81335-77-5	700
	H7.10	ERBICIDI INORGANICI	SULFAMATO DI AMMONIO	7773-06-0	679
	H7.10		CLORATI	7775-09-9	7
	H7.11	ERBICIDI ISOSSAZOLICI	ISOXAFLUTOLE	141112-29-0	575
	H7.12	ERBICIDI MORFATTINICI	FLURENOLO	467-69-6	304
	H7.13	ERBICIDI NITRILICI	BROMOXINIL	1689-84-5	87
	H7.13		DICLOBENIL	1194-65-6	73
	H7.13		IOXINIL	1689-83-4	86
	H7.14	ERBICIDI FOSFORGANICI	GLUFOSINATO	51276-47-2	437

GRUPPI PRINCIPALI	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze	CAS RN ⁽¹⁾	CIPAC ⁽²⁾
Categorie di prodotti			Nomenclatura comune		
	H7.14		GLIFOSATO	1071-83-6	284
	H7.15	ERBICIDI FENILPIRAZOLICI	PYRAFLUFEN	129630-19-9	605
	H7.16	ERBICIDI PIRIDAZINONICI	CHLORIDAZON	1698-60-8	111
	H7.16		FLURTAMONE	96525-23-4	569
	H7.17	ERBICIDI PIRIDIN-CARBOSSAMMIDI	PICOLINAFEN	137641-05-5	639
	H7.18	ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO PIRIDINCARBOSSILICO	CLOPIRALID	1702-17-6	455
	H7.18		PICLORAM	1918-02-1	174
	H7.19	ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO PIRIDILOSSIACETICO	FLUOROXIPIR	69377-81-7	431
	H7.19		TRICLOPIR	55335-06-3	376
	H7.20	ERBICIDI CHINOLINICI	QUINCLOLORAC	84087-01-4	493
	H7.20		QUINMERAC	90717-03-6	563
	H7.21	THIADIAZINE HERBICIDES	BENTAZONE	25057-89-0	366
	H7.22	ERBICIDI TIOCARBAMMATI	EPTC	759-94-4	155
	H7.22		MOLINATE	2212-67-1	235
	H7.22		PROSULFOCARB	52888-80-9	539
	H7.22		TIOBENCARB	28249-77-6	388
	H7.22		TRI-ALLATE	2303-17-5	97
	H7.23	ERBICIDI TRIAZOLICI	AMITROL	61-82-5	90
	H7.24	ERBICIDI TRIAZOLINONICI	CARFENTRAZONE	128639-02-1	587
	H7.25	ERBICIDI TRIAZOLONICI	PROPOXYCARBAZONE	145026-81-9	655
	H7.26	ERBICIDI TRICHETONICI	MESOTRIONE	104206-82-8	625
	H7.26		SULCOTRIONE	99105-77-8	723
	H7.27	ERBICIDI NON CLASSIFICATI	CLOMAZONE	81777-89-1	509
	H7.27		FLUROCLORIDONE	61213-25-0	430
	H7.27		QUINOCLAMINE	2797-51-5	648
	H7.27		METAZOLO	20354-26-1	369
	H7.27		OXADIARGIL	39807-15-3	604
	H7.27		OXADIAZON	19666-30-9	213
	H7.27	ALTRI ERBICIDI, ESSICCANTI E ANTIMUSCHIO	ALTRI ERBICIDI, ESSICCANTI E ANTIMUSCHIO		

GRUPPI PRINCIPALI	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze	CAS RN ⁽¹⁾	CIPAC ⁽²⁾
Categorie di prodotti			Nomenclatura comune		
Insetticidi e acaricidi	I0				
Insetticidi a base di piretroidi	I1				
	I1.1	INSETTICIDI PIRETROIDI	ACRINATRINA	101007-06-1	678
	I1.1		ALFA CIPERMETRINA	67375-30-8	454
	I1.1		BETA CIFLUTRINA	68359-37-5	482
	I1.1		BETA-CIPERMETRINA	65731-84-2	632
	I1.1		BIFENTRINA	82657-04-3	415
	I1.1		CIFLUTRINA	68359-37-5	385
	I1.1		CIPERMETRINA	52315-07-8	332
	I1.1		DELTAMETRINA	52918-63-5	333
	I1.1		ESFENVALERATE	66230-04-4	481
	I1.1		ETOFENPROX	80844-07-1	471
	I1.1		GAMMA-CIALOTRINA	76703-62-3	768
	I1.1		LAMBDA-CIALOTRINA	91465-08-6	463
	I1.1		TAU-FLUVALINATE	102851-06-9	432
	I1.1		TEFLUTRIN	79538-32-2	451
	I1.1		ZETA-CIPERMETRINA	52315-07-8	733
Insetticidi a base di idrocarburi clorati	I2				
	I2.1	INSETTICIDI ORGANOCLORURATI	DICOFOL	115-32-2	123
	I2.1		TETRASUL	2227-13-6	114
Insetticidi a base di carbammati e di ossima-carbammati	I3				
	I3.1	INSETTICIDI OSSIMA-CARBAMMATI	METOMIL	16752-77-5	264
	I3.1		OXAMIL	23135-22-0	342
	I3.2	INSETTICIDI CARBAMMATI	BENFUROCARB	82560-54-1	501
	I3.2		CARBARIL	63-25-2	26
	I3.2		CARBOFURAN	1563-66-2	276
	I3.2		CARBOSULFAN	55285-14-8	417
	I3.2		FENOXYCARB	79127-80-3	425

GRUPPI PRINCIPALI	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze	CAS RN ⁽¹⁾	CIPAC ⁽²⁾
Categorie di prodotti			Nomenclatura comune		
	I3.2		FORMETANATE	22259-30-9	697
	I3.2		METIOCARB	2032-65-7	165
	I3.2		PIRIMICARB	23103-98-2	231
Insetticidi a base di organofosfati	I4				
	I4.1	INSETTICIDI FOSFORGANICI	AZINFOS METILE	86-50-0	37
	I4.1		CADUSAFOS	95465-99-9	682
	I4.1		CLORPIRIFOS	2921-88-2	221
	I4.1		CLORPIRIFOS-METILE	5589-13-0	486
	I4.1		COUMAPHOS	56-72-4	121
	I4.1		DIAZINON	333-41-5	15
	I4.1		DICLORVOS	62-73-7	11
	I4.1		DIMETOATO	60-51-5	59
	I4.1		ETOPROFOS	13194-48-4	218
	I4.1		FENAMIFOS	22224-92-6	692
	I4.1		FENITROTION	122-14-5	35
	I4.1		FOSTIAZATO	98886-44-3	585
	I4.1		ISOFENFOS	25311-71-1	412
	I4.1		MALATION	121-75-5	12
	I4.1		METAMIDOFOS	10265-92-6	355
	I4.1		NALED	300-76-5	195
	I4.1		OXIDEMETON-METILE	301-12-2	171
	I4.1		FOSALONE	2310-17-0	109
	I4.1		FOSMET	732-11-6	318
	I4.1		FOXIM	14816-18-3	364
	I4.1		PIRIMIFOS-METILE	29232-93-7	239
	I4.1		TRICLORFON	52-68-6	68
Insetticidi a base di prodotti biologici e botanici	I5				
	I5.1	INSETTICIDI BIOLOGICI	AZADIRACTINA	11141-17-6	627
	I5.1		NICOTINA	54-11-5	8

GRUPPI PRINCIPALI	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze	CAS RN ⁽¹⁾	CIPAC ⁽²⁾
Categorie di prodotti			Nomenclatura comune		
	I5.1		PIRETRINE	8003-34-7	32
	I5.1		ROTENONE	83-79-4	671
Altri insetticidi	I6				
	I6.1	INSETTICIDI PRODOTTI MEDIANTE FERMENTAZIONE	ABAMECTINA	71751-41-2	495
	I6.1		MILBEMECTINA	51596-10-2 51 596-11-3	660
	I6.1		SPINOSAD	168316-95-8	636
	I6.3	INSETTICIDI BENZOILUREICI	DIFLUBENZURON	35367-38-5	339
	I6.3		FLUFENOXURON	101463-69-8	470
	I6.3		HEXAFLUMURON	86479-06-3	698
	I6.3		LUFENURON	103055-07-8	704
	I6.3		NOVALURON	116714-46-6	672
	I6.3		TEFLUBENZURON	83121-18-0	450
	I6.3		TRIFLUMURON	64628-44-0	548
	I6.4	INSETTICIDI CARBAZATI	BIFENAZATE	149877-41-8	736
	I6.5	INSETTICIDI DIACILIDRAZINICI	METOXIFENOZIDE	161050-58-4	656
	I6.5		TEBUFENOZIDE	112410-23-8	724
	I6.6	REGOLATORI DELLA CRESCITA DEGLI INSETTI	BUPROFEZIN	69327-76-0	681
	I6.6		CIROMAZINA	66215-27-8	420
	I6.6		EXITIAZOX	78587-05-0	439
	I6.7	FEROMONI DI INSETTI	(E, Z)-9-DODECENIL ACETATO	35148-19-7	422
	I6.8	INSETTICIDI A BASE DI NITROGUANIDINE	CLOTIANIDIN	210880-92-5	738
	I6.8		THIAMETHOXAM	153719-23-4	637
	I6.9	INSETTICIDI STANNORGANICI	AZOCICLOTIN	41083-11-8	404
	I6.9		CIEXATIN	13121-70-5	289
	I6.9		FENBUTATIN OSSIDO	13356-08-6	359
	I6.10	INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE OSSADIA- ZINE	INDOXACARB	173584-44-6	612
	I6.11	INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DEI DIFENILETERI	PYRIPROXYFEN	95737-68-1	715
	I6.12	INSETTICIDI (FENIL-PIRAZOLICI)	FENPYROXIMATE	134098-61-6	695
	I6.12		FIPRONIL	120068-37-3	581

GRUPPI PRINCIPALI	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze	CAS RN ⁽¹⁾	CIPAC ⁽²⁾
Categorie di prodotti			Nomenclatura comune		
	I6.12		TEBUFENPIRAD	119168-77-3	725
	I6.13	INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE PIRIDINE	PYMETROZINE	123312-89-0	593
	I6.14	INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE PIRIDILMETILAMMINE	ACETAMIPRID	135410-20-7	649
	I6.14		IMIDACLOPRID	138261-41-3	582
	I6.14		THIACLOPRID	111988-49-9	631
	I6.15	INSETTICIDI A BASE DI ESTERE DI SOLFITO	PROPARGITE	2312-35-8	216
	I6.16	INSETTICIDI TETRAZINICI	CLOFENTEZINE	74115-24-5	418
	I6.17	INSETTICIDI A BASE DI ACIDO TETRONICO	SPIRODICLOFEN	148477-71-8	737
	I6.18	INSETTICIDI (CARBAMOIL- TRIAZOLICI)	TRIAZAMATE	112143-82-5	728
	I6.19	INSETTICIDI UREICI	DIAFENTHIURON	80060-09-9	8097
	I6.20	INSETTICIDI NON CLASSIFICATI	ETOXAZOLE	153233-91-1	623
	I6.20		FENAZAQUIN	120928-09-8	693
	I6.20		PYRIDABEN	96489-71-3	583
	I6.21	ALTRI INSETTICIDI -ACARICIDI	ALTRI INSETTICIDI -ACARICIDI		
Molluschicidi, totale:	M0				
Molluschicidi	M1				
	M1.1	MOLLUSCHICIDI CARBAMMATI	TIODICARB	59669-26-0	543
	M1.2	ALTRI MOLLUSCHICIDI	FOSFATO FERRICO	10045-86-0	629
	M1.2		METALDEIDE	108-62-3	62
	M1.2		ALTRI MOLLUSCHICIDI		
Regolatori della crescita delle piante, totale:	PGR0				
Regolatori fisiologici della crescita delle piante	PGR1				
	PGR1.1	REGOLATORI FISIologici DELLA CRESCITA DELLE PIANTE	CLORMEQUAT	999-81-5	143
	PGR1.1		CYCLANILIDE	113136-77-9	586
	PGR1.1		DAMINOZIDE	1596-84-5	330
	PGR1.1		DIMETHIPIN	55290-64-7	689
	PGR1.1		DIPHENYLAMINE	122-39-4	460
	PGR1.1		ETEFON	16672-87-0	373
	PGR1.1		ETHOXYQUIN	91-53-2	517
	PGR1.1		FLORCHLORFENURON	68157-60-8	633

GRUPPI PRINCIPALI	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze	CAS RN ⁽¹⁾	CIPAC ⁽²⁾
Categorie di prodotti			Nomenclatura comune		
	PGR1.1		FLURPRIMIDOL	56425-91-3	696
	PGR1.1		IMAZAQUIN	81335-37-7	699
	PGR1.1		IDRAZIDE MALEICA	51542-52-0	310
	PGR1.1		MEPIQUAT	24307-26-4	440
	PGR1.1		1-METHYLCYCLOPROPENE	3100-04-7	767
	PGR1.1		PACLOBUTRAZOL	76738-62-0	445
	PGR1.1		CALCIO-PROESADIONE	127277-53-6	567
	PGR1.1		SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE	67233-85-6	718
	PGR1.1		SODIUM O-NITROPHENOLATE	824-39-5	720
	PGR1.1		TRINEXAPAC-ETHYL	95266-40-3	8349
Inibitori di germinazione	PGR2				
	PGR2.2	INIBITORI DI GERMINAZIONE	CARVONE	99-49-0	602
	PGR2.2		CLORPROFAM	101-21-3	43
Altri regolatori della crescita delle piante	PGR3				
	PGR3.1	ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE	ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE		
Altri prodotti fitosanitari, totale:	ZR0				
Oli minerali	ZR1				
	ZR1.1	OLI MINERALI	OLI DI PETROLIO	64742-55-8	29
Oli vegetali	ZR2				
	ZR2.1	OLI VEGETALI	OLI DI CATRAME		30
Sterilizzanti del terreno (incl.usi nematicidi)	ZR3				
	ZR3.1	BROMURO DI METILE	BROMURO DI METILE	74-83-9	128
	ZR3.2	ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO	CLOROPICRINA	76-06-2	298
	ZR3.2		DAZOMET	533-74-4	146
	ZR3.2		1,3-DICLOROPROPENE	542-75-6	675
	ZR3.2		METAM-SODIO	137-42-8	20
	ZR3.2		ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO		
Rodenticidi	ZR4				
	ZR4.1	RODENTICIDI	BRODIFACOUM	56073-10-0	370
	ZR4.1		BROMADIOLONE	28772-56-7	371

GRUPPI PRINCIPALI	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze	CAS RN ⁽¹⁾	CIPAC ⁽²⁾
Categorie di prodotti			Nomenclatura comune		
	ZR4.1		CLORALOSE	15879-93-3	249
	ZR4.1		CLOROFACINONE	3691-35-8	208
	ZR4.1		COUMATETRALYL	5836-29-3	189
	ZR4.1		DIFENACOUM	56073-07-5	514
	ZR4.1		DIFETIALONE	104653-34-1	549
	ZR4.1		FLOCOUMAFEN	90035-08-8	453
	ZR4.1		WARFARIN	81-81-2	70
	ZR4.1		ALTRI RODENTICIDI		
Tutti gli altri prodotti fitosanitari	ZR5				
	ZR5.1	DISINFETTANTI	ALTRI DISINFETTANTI		
	ZR5.2	ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI		

⁽¹⁾ Chemical Abstracts Service Registry Numbers (numeri del Chemical Abstracts Service (CAS)).

⁽²⁾ Collaborative International Pesticides Analytical Council.